

P.Q.M.

Visti gli artt.529, 530, 533, 535 e 536 c.p.p.; 28, 29, 32, 36, 228, 230, 417 c.p.; 85 d.p.r. 9/10/90 n.309;

individuati gli episodi, compresi nel delitto continuato ascritto al capo B), in quelli oggetto di contestazione nella sentenza emessa nel procedimento penale nei confronti di Cardenas Palacio Jorge Juan ed altri, celebratosi davanti al Tribunale di Milano, in conformità del decreto che dispone il giudizio in questo procedimento, emesso in data 28/11/1994 (vedi il contenuto dello stesso con riguardo al citato reato ascritto al capo B) risultante dalla enunciazione ed indicazione degli elementi di cui alle lettere c) e d) dell'art.429 comma I c.p.p.);

1) dichiara **RASO ANNUNZIATO** responsabile del reato a lui ascritto al capo A) e, con l'attenuante ad effetto speciale prevista dall'art.8 comma I d.l. n.152/91, convertito in legge n.203/91, apprezzata in regime di prevalenza sulla contestata aggravante, lo condanna alla pena di anni 2 di reclusione;

visto l'art.530 co. II c.p.p., assolve RASO ANNUNZIATO dal reato a lui ascritto al capo A26 bis, perché il fatto non sussiste;

applica a Raso Annunziato la misura della libertà vigilata per la durata di un anno;

2) dichiara **MOLE' ROCCO** responsabile dei reati a lui a scritti ai capi A), B), C), D), A25), A26), unificati nella continuazione, e lo condanna alla pena complessiva di anni 23 di reclusione e £ 320.000.000 di multa;

dichiara MOLE' ROCCO responsabile del reato ascrittogli al capo E) e lo condanna alla pena dell'ergastolo;

dichiara MOLE' ROCCO responsabile del reato a lui ascritto al capo A3) e lo condanna alla pena dell'ergastolo;

visto l'art.72 c.p., applica a MOLE' ROCCO la pena dell'ergastolo con l'isolamento diurno per un periodo di tempo di un anno;

dichiara MOLE' ROCCO perpetuamente interdetto dai pubblici uffici e in stato di interdizione legale;

dispone che la sentenza venga pubblicata per estratto mediante affissione nei comuni di Palmi e Gioia Tauro, e per estratto e una sola volta nei seguenti giornali: Gazzetta del Sud, Corriere della Sera, la Repubblica;

visto l'art.530 co. I c.p.p., assolve MOLE' ROCCO dal reato a lui ascritto al capo V) per non aver commesso il fatto;

visto l'art.530 co. II c.p.p., assolve MOLE' ROCCO dai reati a lui ascritti ai capi I), T), U), Z), A1), A2) e A7), per non aver commesso il fatto;

visto l'art.530 co. II c.p.p., assolve MOLE' ROCCO, dal reato a lui ascritto, al capo A26 bis), perché il fatto non sussiste; e dal reato a lui ascritto al capo M) perché il fatto non sussiste.

3) dichiara **MOLE' ANTONIO** responsabile dei reati a lui ascritti ai capi A), B), C), D), unificati nella continuazione, e lo condanna alla pena complessiva di anni 27 di reclusione e £ 400.000.000 di multa;

dichiara MOLE' ANTONIO responsabile del reato a lui ascritto al capo E) e lo condanna alla pena dell'ergastolo, del reato a lui ascritto al capo L) e lo condanna alla pena dell'ergastolo, del reato a lui ascritto al capo U) e lo condanna alla pena dell'ergastolo;

visto l'art. 72 c.p., applica a MOLE' ANTONIO la pena dell'ergastolo con isolamento diurno per un periodo di tempo di un anno;

dichiara **MOLE' ANTONIO** perpetuamente interdetto dai pubblici uffici e in stato di interdizione legale;

dispone che la sentenza venga pubblicata, per estratto, mediante affissione nei comuni di Palmi, Gioia Tauro, Rizziconi, e, per estratto ed una sola volta nei quotidiani La Gazzetta del Sud, il Corriere della Sera e la Repubblica;

visto l'art.530 co. II c.p.p., assolve **MOLE' ANTONIO** dai reati a lui ascritti ai capi I), T), V), Z), A1), A2), e A7), per non aver commesso il fatto;

4) dichiara **MIGALI SALVATORE** responsabile dei reati a lui ascritti ai capi A), D), A23), A24), A25), A26), unificati nella continuazione, e lo condanna alla pena complessiva di anni nove di reclusione e € 5.000.000 di multa;

dichiara **MIGALI SALVATORE** responsabile del reato a lui ascritto al capo A1) e lo condanna alla pena dell'ergastolo, e del reato a lui ascritto al capo A5) e lo condanna alla pena dell'ergastolo;

visto l'art.72 c.p., applica a **MIGALI SALVATORE** la pena dell'ergastolo con l'isolamento diurno per un periodo di tempo di un anno;

dichiara **MIGALI SALVATORE** perpetuamente interdetto dai pubblici uffici e in stato di interdizione legale;

dispone che la sentenza venga pubblicata per estratto, mediante affissione, nei comuni di Palmi, Gioia Tauro, e, per estratto ed una sola volta, nei quotidiani La Gazzetta del Sud, il Corriere della Sera e la Repubblica;

visto l'art. 530 co. I c.p.p., assolve **MIGALI SALVATORE** dai reati a lui ascritti ai capi B) e C), per non aver commesso il fatto;

visto l'art. 530 co. II c.p.p., assolve **MIGALI SALVATORE** dai reati a lui ascritti ai capi P) e A6) per non aver commesso il fatto, e dal reato a lui ascritto al capo A26 bis), perché il fatto non sussiste;

5) dichiara **MOLE' DOMENICO** responsabile dei reati a lui ascritti ai capi A), B), C), D), All), A12), A16), A17), A18), A19), A20), A21), A22), A23), A24), A25), A26), A30), A31), unificati nella continuazione, e lo condanna alla pena complessiva di anni 28 di reclusione e € 380.000.000 di multa;

dichiara **MOLE' DOMENICO** responsabile del delitto a lui ascritto al capo E) e lo condanna alla pena dell'ergastolo, del delitto a lui ascritto al capo F) e lo condanna alla pena dell'ergastolo, del delitto a lui ascritto al capo H) e lo condanna alla pena dell'ergastolo, del delitto a lui ascritto al capo I) e lo condanna alla pena dell'ergastolo, del delitto a lui ascritto al capo L) e lo condanna alla pena dell'ergastolo, del delitto a lui ascritto al capo U) e lo condanna alla pena dell'ergastolo, del delitto a lui ascritto al capo V) e lo condanna alla pena dell'ergastolo, del delitto a lui ascritto al capo A2) e lo condanna alla pena dell'ergastolo, del delitto a lui ascritto al capo A5) e lo condanna alla pena dell'ergastolo;

visto l'art. 72 c.p., applica a **MOLE' DOMENICO** la pena dell'ergastolo con isolamento diurno per un periodo di tempo di anni 2 e mesi 6;

dichiara **MOLE' DOMENICO** perpetuamente interdetto dai pubblici uffici e in stato di interdizione legale;

dispone che la sentenza venga pubblicata per estratto, mediante affissione, nei comuni di Palmi, Gioia Tauro, San Ferdinando, Rizziconi, Rosarno, e, per estratto ed una sola volta nei quotidiani La Gazzetta del Sud, il Corriere della Sera, la Repubblica;

visto l'art. 530 co. I c.p.p., assolve **MOLE' DOMENICO** dai reati a lui ascritti ai capi A32) e A32 bis), perché il fatto non sussiste;

visto l'art. 530 co. II c.p.p., assolve **MOLE' DOMENICO** dal reato a lui ascritto al capo A26 bis), perché il fatto non sussiste, e dai reati a lui ascritti ai capi P), T), Z), Al), A3) e A7), per non aver commesso il fatto;

6) dichiara **MOLE' GIROLAMO** responsabile dei reati a lui ascritti ai capi A), B), C), D), A11), A12), A16), A17), A21), A22), A25), A26), A27), A28), A30), A31), unificati nella continuazione, e lo condanna alla pena complessiva di anni 30 di reclusione e £ 500.000.000 di multa;

dichiara **MOLE' GIROLAMO** responsabile del reato a lui ascritto al capo E) e lo condanna alla pena dell'ergastolo, del reato a lui ascritto al capo F) e lo condanna alla pena dell'ergastolo, del reato a lui ascritto al capo G) e lo condanna alla pena dell'ergastolo, del reato a lui ascritto al capo H) e lo condanna alla pena dell'ergastolo, del reato a lui ascritto al capo I) e lo condanna alla pena dell'ergastolo, del reato a lui ascritto al capo L) e lo condanna alla pena dell'ergastolo, dei reati a lui ascritti ai capi N) ed O) -unificati nella continuazione - e lo condanna alla pena dell'ergastolo, del reato a lui ascritto al capo R) e lo condanna alla pena dell'ergastolo, del reato a lui ascritto al capo S) e lo condanna alla pena dell'ergastolo, del reato a lui ascritto al capo T) e lo condanna alla pena dell'ergastolo, del reato a lui ascritto al capo U) e lo condanna alla pena dell'ergastolo, del reato a lui ascritto al capo V) e lo condanna alla pena dell'ergastolo, del reato a lui ascritto al capo Z) e lo condanna alla pena dell'ergastolo, del reato a lui ascritto al capo Al) e lo condanna alla pena dell'ergastolo, del reato a lui ascritto al capo A2) e lo condanna alla pena dell'ergastolo, del reato a lui ascritto al capo A4) e lo condanna alla pena dell'ergastolo, del reato a lui ascritto al capo A6) e lo condanna alla pena dell'ergastolo, del reato a lui ascritto al capo A7) e lo condanna alla pena dell'ergastolo;

visto l'art. 72 c.p., applica a **MOLE' GIROLAMO** la pena dell'ergastolo con isolamento diurno per un periodo di tempo di 3 anni;

dichiara **MOLE' GIROLAMO** perpetuamente interdetto dai pubblici uffici e in stato di interdizione legale;

dispone che la sentenza venga pubblicata per estratto, mediante affissione, nei comuni di Palmi, Gioia Tauro, San Ferdinando, Mileto, Rizziconi, Laureana di Borrello, Rosarno, Polistena, e per estratto ed una sola volta nei quotidiani La Gazzetta del Sud, il Corriere della Sera, la Repubblica;

visto l'art. 530 co. I c.p.p., assolve **MOLE' GIROLAMO** dai reati a lui ascritti ai capi A32) e A32 bis), perché il fatto non sussiste;

visto l'art. 530 co. II c.p.p., assolve **MOLE' GIROLAMO** dal reato a lui ascritto al capo A26 bis), perché il fatto non sussiste, e dai reati a lui ascritti ai capi Q), A23) e A24), per non aver commesso il fatto;

7) dichiara **COPELLI FRANCESCO** responsabile dei reati a lui ascritti ai capi A) e D), escluse le circostanze aggravanti di cui all' art. 416 co. II c.p. in riferimento al comma IV dello stesso articolo e all'art. 112 co. II c.p., e, unificati i predetti reati nella continuazione, lo condanna alla pena complessiva di anni 5 di reclusione e £ 2.000.000 di multa;

dichiara **COPELLI FRANCESCO** responsabile del reato a lui ascritto al capo E), e lo condanna alla pena dell'ergastolo;

visto l'art. 72 c.p., applica a **COPELLI FRANCESCO** la pena dell'ergastolo;

dichiara **COPELLI FRANCESCO** perpetuamente interdetto dai pubblici uffici e in stato di interdizione legale;

dispone che la sentenza venga pubblicata per estratto, mediante affissione, nei comuni di

Palmi e Gioia Tauro, e , per estratto ed una sola volta, nei quotidiani La Gazzetta del Sud, il Corriere della Sera e la Repubblica ;
visto l'art. 530 co. I c.p.p., assolve **COPELLI FRANCESCO** dai reati a lui ascritti ai capi B) e C), per non aver commesso il fatto;

8) dichiara **ALBANESE ANTONIO (n.3/6/65)** responsabile dei reati a lui ascritti ai capi A), B), C), D), A21), A22), A23), A24), unificati nella continuazione, e lo condanna alla pena complessiva di anni 20 di reclusione e £ 200.000.000 di multa;
dichiara **ALBANESE ANTONIO** responsabile del reato a lui ascritto al capo U) e lo condanna alla pena dell'ergastolo, del reato a lui ascritto al capo V) e lo condanna alla pena dell'ergastolo, del reato a lui ascritto al capo A6) e lo condanna alla pena dell'ergastolo;
visto l'art. 72 c.p., applica ad **ALBANESE ANTONIO** la pena dell'ergastolo con isolamento diurno per un periodo di tempo di 15 mesi;
dichiara **ALBANESE ANTONIO** perpetuamente interdetto dai pubblici uffici e in stato di interdizione legale;
dispone che la sentenza venga pubblicata per estratto, mediante affissione, nei comuni di Palmi, Gioia Tauro, Rizziconi , Polistena, e, per estratto e per una sola volta nei quotidiani La Gazzetta del Sud, il Corriere della Sera e la Repubblica;
visto l'art. 530 co. I c.p.p., assolve **ALBANESE ANTONIO** dai reati a lui ascritti ai capi A27) e A28), per non aver commesso il fatto;

9) dichiara **STILLITANO ANTONINO** responsabile dei reati a lui ascritti ai capi A), D), A25), A26), unificati nella continuazione, e lo condanna alla pena complessiva di anni 7 di reclusione e £ 4.000.000 di multa;
dichiara **STILLITANO ANTONINO** responsabile del reato a lui ascritto al capo E) e lo condanna alla pena dell'ergastolo;
visto l'art. 72 c.p., applica a **STILLITANO ANTONINO** la pena dell'ergastolo con isolamento diurno per un periodo di tempo di sei mesi;
dichiara **STILLITANO ANTONINO** perpetuamente interdetto dai pubblici uffici e in stato di interdizione legale;
dispone che la sentenza venga pubblicata per estratto, mediante affissione, nei comuni di Palmi, Gioia Tauro, e, per estratto ed una sola volta nei quotidiani La Gazzetta del Sud, il Corriere della Sera e la Repubblica;
visto l'art. 530 co. I c.p.p., assolve **STILLITANO ANTONINO** dai reati a lui ascritti ai capi B) e C), per non aver commesso il fatto;
visto l'art. 530 co. II c.p.p., assolve **STILLITANO ANTONINO** dal reato a lui ascritto al capo A26 bis), perché il fatto non sussiste;
10) Visto l'art. 530 co. I c.p.p., assolve **STILLITANO CARMELO** dai reati a lui ascritti ai capi B), C) e D), per non aver commesso il fatto;
visto l'art. 530 co. II c.p.p., assolve **STILLITANO CARMELO** dal reato a lui ascritto al capo A), per non aver commesso il fatto;

11) dichiara **PIROMALLI GIUSEPPE (cl.45)** responsabile dei reati a lui ascritti ai capi A), B), C), D), A30), A31), unificati nella continuazione, e lo condanna alla pena complessiva di anni 28 di reclusione e £ 450.000.000 di multa;
dichiara **PIROMALLI GIUSEPPE** responsabile del reato a lui ascritto al capo A6) e lo condanna alla pena dell'ergastolo;
visto l'art. 72 c.p., applica a **PIROMALLI GIUSEPPE** la pena dell'ergastolo con isolamento

diurno per un periodo di tempo di 18 mesi;
dichiara **PIROMALLI GIUSEPPE** perpetuamente interdetto dai pubblici uffici e in stato di interdizione legale;
dispone che la sentenza venga pubblicata per estratto, mediante affissione, nei comuni di Palmi, Gioia Tauro, Polistena, e , per estratto ed una sola volta, nei quotidiani La Gazzetta del Sud, il Corriere della Sera e la Repubblica;
visto l'art. 530 co. I c.p.p., assolve **PIROMALLI GIUSEPPE** dai reati a lui ascritti ai capi A32) e A32 bis), perché il fatto non sussiste;
visto l'art. 530 co. II c.p.p., assolve **PIROMALLI GIUSEPPE** dai reati a lui ascritti ai capi V), Z), A1), A2), e A7), per non aver commesso il fatto;

12) dichiara **PIROMALLI ANTONIO (cl.39)** responsabile dei reati a lui ascritti ai capi A), B), C), esclusa la circostanza aggravante prevista dall'art. 416 bis co. II e IV c.p., confermata la condotta di finanziamento in ordine al delitto di cui, al capo C), e, unificati i predetti reati nella continuazione, lo condanna alla pena complessiva di anni 21 di reclusione e £ 300.000.000 di multa;
dichiara **PIROMALLI ANTONIO** perpetuamente interdetto dai pubblici uffici e in stato di interdizione legale durante la pena;
dispone il divieto di espatrio e il ritiro della patente di guida, nei confronti di Piromalli Antonio, per un periodo di tempo della durata di 2 anni;
ordina che lo stesso Piromalli sia sottoposto, a pena espiata, alla misura di sicurezza della libertà vigilata per un periodo di tempo di 3 anni;
visto l'art. 530 co. I c.p.p., assolve **PIROMALLI ANTONIO** dal reato a lui ascritto al capo D), per non aver commesso il fatto;

13) dichiara **PIROMALLI GIOACCHINO (cl.34)** responsabile dei reati a lui ascritti ai capi A), B), C), esclusa la circostanza aggravante prevista dall'art.416 bis, co. II e IV c.p., confermata la condotta di finanziamento in ordine al delitto di cui al capo C), e, unificati i predetti reati nella continuazione, lo condanna alla pena complessiva di anni 21 di reclusione e £ 300.000.000 di multa;
dichiara **PIROMALLI GIOACCHINO** perpetuamente interdetto dai pubblici uffici e in stato di interdizione legale durante la pena;
dispone il divieto di espatrio e il ritiro della patente di guida, nei confronti di Piromalli Gioacchino, per un periodo di tempo della durata di due anni;
ordina che, a pena espiata, lo stesso Piromalli sia sottoposto alla misura di sicurezza della libertà vigilata per un periodo di tempo di 3 anni;
visto l'art.530, co. I, c.p.p., assolve **PIROMALLI GIOACCHINO** dal reato a lui ascritto al capo D), per non aver commesso il fatto;

14) dichiara **STANGANELLI DOMENICO** responsabile dei reati a lui ascritti ai capi A), C), D), unificati nella continuazione considerato reato più grave quello di cui al capo C) p. e p. dall'art. 75 co. II, IV e V legge n.685/75, e lo condanna alla pena complessiva di anni 8 di reclusione e £ 21.000.000 di multa;
dichiara **STANGANELLI DOMENICO** responsabile del reato a lui ascritto al capo E), e lo condanna alla pena dell'ergastolo;
visto l'art. 72 c.p., applica a **STANGANELLI DOMENICO** la pena dell'ergastolo con isolamento diurno per un periodo di tempo di sei mesi;
dichiara **STANGANELLI DOMENICO** perpetuamente interdetto dai pubblici uffici e in

stato di interdizione legale;
dispone che la sentenza venga pubblicata per estratto, mediante affissione, nei comuni di Palmi, Gioia Tauro, e , per estratto ed una sola volta, nei quotidiani La Gazzetta del Sud, il Corriere della Sera, la Repubblica;
visto l'art. 530 col c.p.p., assolve **STANGANELLI DOMENICO** dal reato a lui ascritto al capo B), per non aver commesso il fatto;

15) Visto l'art. 530 co. I c.p.p., assolve **STANGANELLI SALVATORE** dai reati a lui ascritti ai capi A), B), C), D) , per non aver commesso il fatto;

16) dichiara **PESCE ANTONINO** responsabile dei reati a lui ascritti ai capi A) e D), riconosciuto il vincolo della continuazione dei predetti reati con il delitto associativo di cui al capo Q) contestato allo stesso imputato nella sentenza emessa dalla Corte di Assise di Appello di Reggio Calabria in data 23/7/1994, passata in cosa giudicata in data 23/3/1996, e lo condanna alla pena complessiva di anni 5 di reclusione e £ 2.000.000 di multa a titolo di aumento della pena inflitta con la predetta sentenza irrevocabile;
dichiara **PESCE ANTONINO** responsabile del reato a lui ascritto al capo A6) e lo condanna alla pena dell'ergastolo, e del reato a lui ascritto al capo A8) e lo condanna alla pena dell'ergastolo;
visto l'art. 72 c.p., applica a **PESCE ANTONINO** la pena dell'ergastolo con isolamento diurno per un periodo di tempo di un anno;
dichiara **PESCE ANTONINO** perpetuamente interdetto dai pubblici uffici e in stato di interdizione legale,
dispone che la sentenza venga pubblicata per estratto, mediante affissione, nei comuni di Palmi, Rosarno, Polistena e, per estratto ed una sola volta, nei quotidiani La Gazzetta del Sud, il Corriere della Sera e la Repubblica;
visto l'art. 530 co. I c.p.p., assolve **PESCE ANTONINO** dai reati a lui ascritti ai capi B) e C), per non aver commesso il fatto;

17) dichiara **DE MAIO PASQUALE** responsabile dei reati a lui ascritti ai capi A), C), D), A25), A26), A27), A28), unificati nella continuazione, e lo condanna alla pena complessiva di anni 18 di reclusione e £ 4.000.000 di multa;
dichiara **DE MAIO PASQUALE** responsabile del delitto a lui ascritto al capo R) e lo condanna alla pena dell'ergastolo, e del delitto a lui ascritto al capo U) e lo condanna alla pena dell'ergastolo;
visto l'art. 72 c.p., applica a **DE MAIO PASQUALE** la pena dell'ergastolo con isolamento diurno per un periodo di tempo di un anno;
dichiara **DE MAIO PASQUALE** perpetuamente interdetto dai pubblici uffici e in stato di interdizione legale;
dispone che la sentenza venga pubblicata per estratto, mediante affissione, nei comuni di Palmi, Gioia Tauro, Mileto, Rizziconi, e, per estratto ed una sola volta nei quotidiani La Gazzetta del Sud, il Corriere della Sera e la Repubblica;
visto l'art. 530 col c.p.p., assolve **DE MAIO PASQUALE** dal reato a lui ascritto al capo B), per non aver commesso il fatto;
visto l'art. 530 co. II c.p.p., assolve **DE MAIO PASQUALE** dai reati a lui ascritti ai capi T) ed A6), per non aver commesso il fatto e dal reato di cui al capo A26 bis), perché il fatto non sussiste;

18) dichiara **ALBANESE ANTONIO** (n. il 26/5/1965) responsabile dei reati a lui ascritti ai capi A), C), D), unificati nella continuazione, e lo condanna alla pena complessiva di anni 16 di reclusione e £ 2.000.000 di multa;

dichiara **ALBANESE ANTONIO** responsabile del reato a lui ascritto al capo E) e lo condanna alla pena dell'ergastolo, del reato a lui ascritto al capo F) e lo condanna alla pena dell'ergastolo, del reato a lui ascritto al capo H) e lo condanna alla pena dell'ergastolo, del reato a lui ascritto al capo R) e lo condanna alla pena dell'ergastolo, del reato a lui ascritto al capo Z) e lo condanna alla pena dell'ergastolo, del reato a lui ascritto al capo A6) e lo condanna alla pena dell'ergastolo, del reato a lui ascritto al capo A7) e lo condanna alla pena dell'ergastolo;

visto l'art. 72 c.p., applica ad **ALBANESE ANTONIO** la pena dell'ergastolo con isolamento diurno per un periodo di tempo di 2 anni;

dichiara **ALBANESE ANTONIO** perpetuamente interdetto dai pubblici uffici e in stato di interdizione legale;

dispone che la sentenza venga pubblicata per estratto, mediante affissione, nei comuni di Palmi, Candidoni, Laureana di Borrello, Gioia Tauro, San Ferdinando, Mileto, Polistena, e, per estratto ed una sola volta nei quotidiani La Gazzetta del Sud, il Corriere della Sera e la Repubblica;

visto l'art. 530 co. I c.p.p., assolve **ALBANESE ANTONIO** dal reato a lui ascritto al capo B), per non aver commesso il fatto;

19) dichiara **ALBANESE GAETANO** responsabile dei reati a lui ascritti ai capi A), C), D), G), H), I), A7), unificati nella continuazione, riconosciuta la circostanza attenuante ad effetto speciale prevista dall'art. 8 co. I d.l. n.152/91, convertito in legge n. 203/91, e concesse, altresì, le circostanze attenuanti generiche, apprezzate tutte in regime di prevalenza sulle contestate circostanze aggravanti, lo condanna alla pena complessiva di anni 17 di reclusione e £ 500.000. di multa; dichiara **ALBANESE GAETANO** perpetuamente interdetto dai pubblici uffici e in stato di interdizione legale durante la pena; dispone che **ALBANESE GAETANO**, a pena espiata, sia sottoposto alla misura di sicurezza della libertà vigilata per un periodo di tempo di 3 anni; visto l'art. 530 co. I c.p.p., assolve **ALBANESE GAETANO** dal reato a lui ascritto al capo B), per non aver commesso il fatto;

20) Visto l'art. 530 co. I c.p.p., assolve **ALBANESE DOMENICO** dai reati a lui ascritti ai capi B), C), D), per non aver commesso il fatto;

visto l'art. 530 co. II c.p.p., assolve **ALBANESE DOMENICO** dal reato a lui ascritto al capo A), per non aver commesso il fatto;

21) dichiara **ALBANESE SANTO** responsabile dei reati a lui ascritti ai capi A), D), A27), A28), unificati nella continuazione, e lo condanna alla pena complessiva di anni 7 di reclusione e £ 4.000.000. di multa;

dichiara **ALBANESE SANTO** responsabile del reato a lui ascritto al capo A6) e lo condanna alla pena dell'ergastolo, e del reato a lui ascritto al capo A7) e lo condanna alla pena dell'ergastolo;

visto l'art. 72 c.p., applica ad **ALBANESE SANTO** la pena dell'ergastolo con isolamento diurno per un periodo di tempo di un anno;

dichiara **ALBANESE SANTO** perpetuamente interdetto dai pubblici uffici e in stato di interdizione legale;

dispone che la sentenza venga pubblicata per estratto, mediante affissione, nei comuni di

Palmi, Polistena, Laureana di Borrello, Candidoni, e, per estratto ed una sola volta nei quotidiani La Gazzetta del Sud, il Corriere della Sera, la Repubblica; visto l'art. 530 co. I c.p.p., assolve ALBANESE SANTO dai reati a lui ascritti ai capi B) e C), per non aver commesso il fatto;

22) dichiara **PIROMALLI ARCANGELO** responsabile dei reati a lui ascritti ai capi A) e D), unificati nella continuazione, e lo condanna alla pena complessiva di anni 5 di reclusione e £ 2.000.000 di multa;
dichiara PIROMALLI ARCANGELO responsabile del reato a lui ascritto al capo A1) e lo condanna alla pena dell'ergastolo, e del reato a lui ascritto al capo A2) e lo condanna alla pena dell'ergastolo;
visto l'art. 72 c.p., applica a PIROMALLI ARCANGELO la pena dell'ergastolo con isolamento diurno per un periodo di tempo di un anno;
dichiara PIROMALLI ARCANGELO perpetuamente interdetto dai pubblici uffici e in stato di interdizione legale;
dispone che la sentenza venga pubblicata per estratto, mediante affissione, nei comuni di Palmi, Gioia Tauro, Rosarno, e, per estratto ed una sola volta, nei quotidiani la Gazzetta del Sud, il Corriere della Sera, la Repubblica;
visto l'art. 530 co. I c.p.p., assolve PIROMALLI ARCANGELO dai reati a lui ascritti ai capi B) e C), per non aver commesso il fatto;
visto l'art. 530 co. II c.p.p., assolve PIROMALLI ARCANGELO dal reato a lui ascritto al capo A5), per non aver commesso il fatto;

23) dichiara **COPELLI SALVATORE** responsabile dei reati a lui ascritti ai capi A) e D), unificati nella continuazione, e lo condanna alla pena di anni 5 di reclusione e £ 2.000.000 di multa;
dichiara COPELLI SALVATORE responsabile del reato a lui ascritto al capo E) e lo condanna alla pena dell'ergastolo;
visto l'art. 72 c.p., applica a COPELLI SALVATORE la pena dell'ergastolo;
dichiara COPELLI SALVATORE perpetuamente interdetto dai pubblici uffici e in stato di interdizione legale;
dispone che la sentenza venga pubblicata per estratto, mediante affissione, nei comuni di Palmi, Gioia Tauro, e, per estratto ed una sola volta nei quotidiani la Gazzetta del Sud, il Corriere della Sera, la Repubblica;
visto l'art. 530 co. I c.p.p., assolve COPELLI SALVATORE dai reati a lui ascritti ai capi B) e C), per non aver commesso il fatto;
visto l'art. 530 co. II c.p.p., assolve COPELLI SALVATORE dal reato a lui ascritto al capo P), per non aver commesso il fatto;

24) dichiara **CORIGLIANO DOMENICO** responsabile dei reati a lui ascritti ai capi A), D), A21), A22), unificati nella continuazione, e lo condanna alla pena complessiva di anni 7 di reclusione e £ 4.000.000 di multa;
dichiara CORIGLIANO DOMENICO responsabile del reato a lui ascritto al capo V) e lo condanna alla pena dell'ergastolo, e del reato a lui ascritto al capo A3) e lo condanna alla pena dell'ergastolo;
visto l'art. 72 c.p., applica a CORIGLIANO DOMENICO la pena dell'ergastolo con isolamento diurno per un periodo di tempo di un anno;
dichiara CORIGLIANO DOMENICO perpetuamente interdetto dai pubblici uffici

e in stato di interdizione legale;
dispone che la sentenza venga pubblicata per estratto, mediante affissione, nei comuni di Palmi, Gioia Tauro, e, per estratto ed una sola volta, nei quotidiani la Gazzetta del Sud, il Corriere della Sera, la Repubblica;
visto l'art.530 co I c.p.p., assolve **CORIGLIANO DOMENICO** dal reato a lui ascritto al capo B), per non aver commesso il fatto;
visto l'art. 530 co II c.p.p., assolve **CORIGLIANO DOMENICO** dai reati a lui ascritti ai capi C), E), T), per non aver commesso il fatto;

dichiara **CANGEMI DOMENICO** responsabile dei reati a lui ascritti ai capi A), D), unificati nella continuazione, e lo condanna alla pena complessiva di anni 5 di reclusione e £ 2.000.000 di multa;
dichiara **CANGEMI DOMENICO** responsabile del reato a lui ascritto al capo F) e lo condanna alla pena dell'ergastolo;
visto l'art.72 c.p., applica a **CANGEMI DOMENICO** la pena dell'ergastolo;
dichiara **CANGEMI DOMENICO** perpetuamente interdetto dai pubblici uffici e in stato di interdizione legale;
dispone che la sentenza venga pubblicata per estratto, mediante affissione, nei comuni di Palmi, Gioia Tauro, San Ferdinando, e, per estratto ed una sola volta, nei quotidiani la Gazzetta del Sud, il Corriere della Sera, la Repubblica;
visto l'art. 530 co. I c.p.p., assolve **CANGEMI DOMENICO** dai reati a lui ascritti ai capi B) e C), per non aver commesso il fatto;
visto l'art. 530 co. II c.p.p., assolve **CANGEMI DOMENICO** dal reato a lui ascritto al capo E), per non aver commesso il fatto;

26) dichiara **PIROMALLI GIUSEPPE (cl.21)** responsabile del reato a lui ascritto al capo A), esclusa la circostanza aggravante prevista dall'art. 416 bis co II e IV c.p., e, riconosciuta la continuazione col reato associativo già giudicato con sentenza 21/3/90 Corte di Assise di Appello di Reggio Calabria, passata in cosa giudicata il 30/6/90, lo condanna alla pena di anni 3 di reclusione a titolo di aumento della pena già inflitta con la predetta sentenza;
visto l'art. 530 co. I c.p.p., assolve **PIROMALLI GIUSEPPE** dai reati a lui ascritti ai capi B), C) e D), per non aver commesso il fatto;

27) dichiara **MAZZITELLI DOMENICO** responsabile dei reati a lui ascritti ai capi A), B), C), D), A11), A12), unificati nella continuazione, e lo condanna alla pena complessiva di anni 20 di reclusione e £ 250.000.000 di multa;
dichiara **MAZZITELLI DOMENICO** responsabile del reato a lui ascritto al capo S) e lo condanna alla pena dell'ergastolo;
visto l'art. 72 c.p., applica a **MAZZITELLI DOMENICO** la pena dell'ergastolo con isolamento diurno per un periodo di tempo di 10 mesi;
dichiara **MAZZITELLI DOMENICO** perpetuamente interdetto dai pubblici uffici e in stato di interdizione legale;
dispone che la sentenza venga pubblicata per estratto, mediante affissione, nei comuni di Palmi, Gioia Tauro, e, per estratto ed una sola volta, nei quotidiani la Gazzetta del Sud, il Corriere della Sera, la Repubblica;

28) Visto l'art.530 co. I c.p.p, assolve **MAZZITELLI GAETANO** dai reati a lui ascritti ai capi B) e C), per non aver commesso il fatto;

visto l'art. 530 co. II c.p.p., assolve MAZZITELLI GAETANO dai reati a lui ascritti ai capi A), D), S), per non aver commesso il fatto;

29) dichiara **VENTRE GIUSEPPE** responsabile dei reati a lui ascritti ai capi A), B), C) D), unificati nella continuazione, e lo condanna alla pena complessiva di anni 18 di reclusione e £ 200.000.000 di multa;

dichiara VENTRE GIUSEPPE responsabile del reato a lui ascritto al capo A4) e lo condanna alla pena dell'ergastolo,

visto l'art. 72 c.p., applica a VENTRE GIUSEPPE la pena dell'ergastolo con isolamento diurno per un periodo di tempo di 8 mesi;

dichiara VENTRE GIUSEPPE perpetuamente interdetto dai pubblici uffici e in stato di interdizione legale;

dispone che la sentenza venga pubblicata per estratto, mediante affissione, nei comuni di Palmi, Gioia Tauro, e, per estratto ed una sola volta, nei quotidiani la Gazzetta del Sud, il Corriere della Sera, la Repubblica;

30) Visto l'art. 530 co. I c.p.p., assolve **MOUHINE AHMED** dai reati a lui ascritti ai capi B) e C), per non aver commesso il fatto;

visto l'art. 530 co. II c.p.p., assolve MOUHINE AHMED dal reato a lui ascritto al capo M), perché il fatto non sussiste, e dai reati a lui ascritti ai capi A) e D), per non aver commesso il fatto;

31) dichiara **ASCIUTTO SANTO** responsabile dei reati a lui ascritti ai capi A), B) (limitatamente al fatto commesso nell'ultima decade del mese di giugno '90), C), D), A21), A22), A25), A26), unificati nella continuazione, e lo condanna alla pena complessiva di anni 20 di reclusione e £ 100.000.000 di multa;

dichiara ASCIUTTO SANTO responsabile dei reati a lui ascritti ai capi N) ed O), unificati nella continuazione, e lo condanna alla pena dell'ergastolo; del reato a lui ascritto al capo T) e lo condanna alla pena dell'ergastolo; del reato a lui ascritto al capo V) e lo condanna alla pena dell'ergastolo; del reato a lui ascritto al capo A2) e lo condanna alla pena dell'ergastolo;

visto l'art. 72 c.p., applica ad ASCIUTTO SANTO la pena dell'ergastolo con isolamento diurno per un periodo di tempo di 18 mesi;

dichiara ASCIUTTO SANTO perpetuamente interdetto dai pubblici uffici e in stato di interdizione legale;

dispone che la sentenza venga pubblicata per estratto, mediante affissione, nei comuni di Palmi, Gioia Tauro, Rosarno, Genova, e, per estratto ed una sola volta, nei quotidiani la Gazzetta del Sud, il Corriere della Sera, la Repubblica;

visto l'art. 530 co. II c.p.p. assolve ASCIUTTO SANTO dal reato a lui ascritto al capo A26 bis), perché il fatto non sussiste;

32) dichiara **REITANO GIUSEPPE** responsabile dei reati a lui ascritti ai capi A), D), A14), A15), A18), A19), A20), A21), A22), A25) e A26), unificati nella continuazione, e lo condanna alla pena complessiva di anni 18 di reclusione e £ 8.000.000 di multa;

dichiara REITANO GIUSEPPE responsabile del reato a lui ascritto al capo U) e lo condanna alla pena dell'ergastolo, del reato a lui ascritto al capo V) e lo condanna alla pena dell'ergastolo, del reato a lui ascritto al capo Z) e lo condanna alla pena dell'ergastolo, del reato a lui ascritto al capo A2) e lo condanna alla pena dell'ergastolo, del reato a lui ascritto al capo A7) e lo condanna alla pena dell'ergastolo;

visto l'art.72 c.p., applica a REITANO GIUSEPPE la pena dell'ergastolo con isolamento diurno per un periodo di tempo di diciotto mesi;
dichiara REITANO GIUSEPPE perpetuamente interdetto dai pubblici uffici e in stato di interdizione legale;
dispone che la sentenza venga pubblicata per estratto, mediante affissione, nei comuni di Palmi, Rizziconi, Gioia Tauro, Laureana di Borrello, Rosarno, Spoleto, e, per estratto ed una sola volta, nei quotidiani la Gazzetta del Sud, il Corriere della Sera, la Repubblica;
visto l'art.530 co. I c.p.p., assolve REITANO GIUSEPPE dai reati a lui ascritti ai capi B), N), A27), A28), per non aver commesso il fatto;
visto l'art.530 co. II c.p.p., assolve REITANO GIUSEPPE dal reato a lui ascritto al capo C) per non aver commesso il fatto, e dal reato a lui ascritto al capo A26 bis), perché il fatto non sussiste;

33) Visto l'art. 530 co. I c.p.p., assolve **REITANO ANTONIO** dai reati a lui ascritti ai capi B) e D) per non aver commesso il fatto;
visto l'art.530 co. II c.p.p., assolve REITANO ANTONIO dai reati a lui ascritti ai capi A) e C) per non aver commesso il fatto;

34) Dichiara **ASCIUTTO SALVATORE** responsabile dei reati a lui ascritti ai capi A) e D), unificati nella continuazione, e, concesse le circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza alle contestate aggravanti, lo condanna alla pena complessiva di anni tre e mesi tre di reclusione e £ 1.000.000 di multa;
dichiara ASCIUTTO SALVATORE interdetto dai pubblici uffici per la durata di cinque anni;
dispone che, a pena espiata, ASCIUTTO SALVATORE, sia sottoposto alla misura di sicurezza della libertà vigilata per un periodo di tempo di un anno;
visto l'art.530 co. I c.p.p., assolve ASCIUTTO SALVATORE dal reato a lui ascritto al capo B), per non aver commesso il fatto;
visto l'art.530 co. II c.p.p., assolve ASCIUTTO SALVATORE dal reato a lui ascritto al capo C) per non aver commesso il fatto;
Visto l'art.23 co. I c.p.p., dichiara la propria incompetenza funzionale a giudicare ASCIUTTO SALVATORE con riguardo al reato a lui ascritto al capo N) ed ordina la trasmissione degli atti al sig. Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria;

35) Dichiara **MANCUSO LUIGI** responsabile dei reati a lui ascritti ai capi A), C) e D), unificati nella continuazione, e lo condanna alla pena complessiva di anni ventidue di reclusione e lire 2.500.000 di multa;
dichiara MANCUSO LUIGI responsabile del reato a lui ascritto al capo A6) e lo condanna alla pena dell'ergastolo, e del reato a lui ascritto al capo A7) e lo condanna alla pena dell'ergastolo;
visto l'art.72 c.p., applica a MANCUSO LUIGI la pena dell'ergastolo con isolamento diurno per un periodo di tempo di due anni;
dichiara MANCUSO LUIGI perpetuamente interdetto dai pubblici uffici e in stato di interdizione legale;
dispone che la sentenza venga pubblicata per estratto, mediante affissione, nei comuni di Palmi, Polistena, Laureana di Borrello, Limbadi, e, per estratto ed una sola volta, nei quotidiani la Gazzetta del Sud, il Corriere della Sera, la Repubblica;
visto l'art.530 co. I c.p.p., assolve MANCUSO LUIGI dal reato a lui ascritto al capo B), per

non aver commesso il fatto;

36) Dichiara **MANCUSO GIUSEPPE** responsabile dei reati a lui ascritti ai capi A), C) e D), unificati nella continuazione, e lo condanna alla pena complessiva di anni 22 di reclusione e € 2.500.000 di multa;

dichiara MANCUSO GIUSEPPE responsabile del reato a lui ascritto al capo A6) e lo condanna alla pena dell'ergastolo, e del reato a lui ascritto al capo A7) e lo condanna alla pena dell'ergastolo;

visto l'art.72 c.p., applica a MANCUSO GIUSEPPE la pena dell'ergastolo con isolamento diurno per un periodo di tempo di due anni;

dichiara MANCUSO GIUSEPPE perpetuamente interdetto dai pubblici uffici e in stato di interdizione legale;

dispone che la sentenza venga pubblicata per estratto, mediante affissione, nei comuni di Palmi, Polistena, Laureana di Borrello, Nicotera, e, per estratto ed una sola volta, nei quotidiani la Gazzetta del Sud, il Corriere della Sera, la Repubblica;

visto l'art.530 co. I c.p.p., assolve MANCUSO GIUSEPPE dal reato a lui ascritto al capo B), per non aver commesso il fatto;

37) dichiara **GALATI SALVATORE** responsabile dei reati a lui ascritti ai capi A) e D), unificati nella continuazione, e lo condanna alla pena complessiva di anni 5 di reclusione e € 2.000.000 di multa;

dichiara GALATI SALVATORE responsabile del reato a lui ascritto al capo R) e lo condanna alla pena dell'ergastolo;

visto l'art.72 c.p., applica a GALATI SALVATORE la pena dell'ergastolo;

dichiara GALATI SALVATORE perpetuamente interdetto dai pubblici uffici e in stato di interdizione legale;

dispone che la sentenza venga pubblicata per estratto, mediante affissione, nei comuni di Palmi, Mileto, e, per estratto ed una sola volta, nei quotidiani la Gazzetta del Sud, il Corriere della Sera, la Repubblica;

visto l'art.530 co. I c.p.p., assolve GALATI SALVATORE dai reati a lui ascritti ai capi B) e C), per non aver commesso il fatto;

visto l'art.530 co. II c.p.p., assolve GALATI SALVATORE dal reato a lui ascritto al capo Q), per non aver commesso il fatto;

38) dichiara **ARENA GIUSEPPE** responsabile dei reati a lui ascritti ai capi A) e D), unificati nella continuazione, e lo condanna alla pena complessiva di anni 5 di reclusione e € 2.000.000 di multa;

dichiara ARENA GIUSEPPE responsabile del reato a lui ascritto al capo R) e lo condanna alla pena dell'ergastolo;

visto l'art.72 c.p., applica ad ARENA GIUSEPPE la pena dell'ergastolo;

dichiara ARENA GIUSEPPE perpetuamente interdetto dai pubblici uffici e in stato di interdizione legale;

dispone che la sentenza venga pubblicata per estratto, mediante affissione, nei comuni di Palmi, Mileto, e per estratto ed una sola volta, nei quotidiani la Gazzetta del Sud, il Corriere della Sera, la Repubblica;

visto l'art.530 co. I c.p.p., assolve ARENA GIUSEPPE dai reati a lui ascritti ai capi B) e C), per non aver commesso il fatto;

visto l'art.530 co. II c.p.p., assolve ARENA GIUSEPPE dal reato a lui ascritto al capo Q), per

non aver commesso il fatto;

39) Visto l'art.530 co. I c.p.p., assolve **GALATI CARMINE** dai reati a lui ascritti ai capi B), C) e D), per non aver commesso il fatto;

visto l'art.530 co. II c.p.p., assolve GALATI CARMINE dal reato a lui ascritto al capo A), per non aver commesso il fatto;

40) dichiara **MORANO GIUSEPPE** responsabile dei reati a lui ascritti ai capi A), D), A16), A17), unificati nella continuazione, e lo condanna alla pena complessiva

di anni 7 e mesi 6 di reclusione e £ 3.000.000. di multa;

dichiara MORANO GIUSEPPE responsabile del reato a lui ascritto al capo Z) e lo condanna alla pena dell'ergastolo, del reato a lui ascritto al capo A6) e lo condanna alla pena dell'ergastolo, del reato a lui ascritto al capo A7) e lo condanna alla pena dell'ergastolo;

visto l'art. 72 c.p., applica a MORANO GIUSEPPE la pena dell'ergastolo con isolamento diurno per un periodo di tempo di 15 mesi;

dichiara MORANO GIUSEPPE perpetuamente interdetto dai pubblici uffici e in stato di interdizione legale;

dispone che la sentenza venga pubblicata per estratto, mediante affissione, nei comuni di Palmi, Polistena, Laureana di Borrello, e, per estratto ed una sola volta, nei quotidiani la Gazzetta del Sud, il Corriere della sera, la Repubblica;

visto l'art. 530 co. I c.p.p., assolve MORANO GIUSEPPE dai reati a lui ascritti ai capi B) e C), per non aver commesso il fatto;

41) dichiara **LAROSA SERAFINO** responsabile dei reati a lui ascritti ai capi A) e D), unificati nella continuazione, e lo condanna alla pena complessiva di anni 5 di reclusione £ 2.000.000. di multa;

dichiara LAROSA SERAFINO responsabile del reato a lui ascritto al capo A6) e lo condanna alla pena dell'ergastolo;

visto l'art. 72 c.p., applica a LAROSA SERAFINO la pena dell'ergastolo;

dichiara LAROSA SERAFINO perpetuamente interdetto dai pubblici uffici e in stato di interdizione legale;

dispone che la sentenza venga pubblicata per estratto, mediante affissione, nei comuni di Palmi, Polistena, e, per estratto ed una sola volta, nei quotidiani la Gazzetta del Sud, il Corriere della Sera, la Repubblica;

visto l'art. 530 co. I c.p.p., assolve LAROSA SERAFINO dai reati a lui ascritti ai capi B) e C), per non aver commesso il fatto;

42) dichiara **CANNATA' MICHELE** responsabile dei reati a lui ascritti ai capi A), D), A23), A24), unificati nella continuazione, e lo condanna alla pena complessiva

di anni 7 e mesi 6 di reclusione e £ 3.000.000. di multa;

dichiara CANNATA' MICHELE responsabile del reato a lui ascritto al capo A5) e lo condanna alla pena dell'ergastolo, e del reato a lui ascritto al capo A6) e lo condanna alla pena dell'ergastolo;

visto l'art. 72 c.p., applica a CANNATA' MICHELE la pena dell'ergastolo con isolamento diurno per un periodo di tempo di un anno;

dichiara CANNATA' MICHELE perpetuamente interdetto dai pubblici uffici e in stato di interdizione legale;

dispone che la sentenza venga pubblicata per estratto, mediante affissione, nei comuni di Palmi, Gioia Tauro, Polistena, e, per estratto ed una sola volta, nei quotidiani la Gazzetta del Sud, il Corriere della Sera, la Repubblica,
visto l'art. 530 co. I c.p.p., assolve **CANNATA' MICHELE** dal reato a lui ascritto al capo B), per non aver commesso il fatto;
visto l'art. 530 co. II c.p.p., assolve **CANNATA' MICHELE** dal reato a lui ascritto al capo C), per non aver commesso il fatto;

43) dichiara **REITANO AURELIO** (cl.71) responsabile dei reati a lui ascritti ai capi A), D), N), unificati nella continuazione, e, concesse le circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza alle contestate aggravanti, lo condanna alla pena complessiva di anni 23 di reclusione e £ 2.000.000 di multa;
dichiara **REITANO AURELIO** perpetuamente interdetto dai pubblici uffici e in stato di interdizione legale;
dispone che **REITANO AURELIO**, a pena espiata, sia sottoposto alla misura di sicurezza della libertà vigilata per il tempo di 3 anni;
visto l'art. 530 co. I c.p.p., assolve **REITANO AURELIO** dal reato a lui ascritto al capo B), per non aver commesso il fatto;
visto l'art. 530 co. II c.p.p., assolve **REITANO AURELIO** dal reato a lui ascritto al capo C), per non aver commesso il fatto;

44) Visto l'art.530, co. I, c.p.p., assolve **CUTELLE' ROCCO** dai reati a lui ascritti ai capi A), B), C), D), A6), A7), per non aver commesso i fatti;

45) Visto l'art.530, co. I, c.p.p., assolve **MOLE' MICHELE** dai reati a lui ascritti ai capi B) e C) per non aver commesso il fatto;
visto l'art.530, co. II, c.p.p., assolve **MOLE' MICHELE** dai reati a lui ascritti ai capi A), D) e A6), per non aver commesso i fatti;

46) Visto l'art.530 co. I c.p.p., assolve **STILLITANO ROCCO IVAN** dai reati a lui ascritti ai capi A), B), C) e D), per non aver commesso i fatti;

47) Visto l'art.530 co. I c.p.p., assolve **ATTERITANO TOMMASO** dal reato a lui ascritto al capo D), per non aver commesso il fatto;
visto l'art.530 co. II c.p.p., assolve **ATTERITANO TOMMASO** dai reati a lui ascritti ai capi A), B) e C), per non aver commesso il fatto;

48) Dichiara **CUTELLE' ANTONIO** responsabile dei reati a lui ascritti ai capi A) e D), unificati nella continuazione, e lo condanna alla pena complessiva di anni 5 di reclusione e £ 2.000.000 di multa;
dichiara **CUTELLE' ANTONIO** responsabile del reato a lui ascritto al capo A7) e lo condanna alla pena dell'ergastolo;
visto l'art.72 c.p., applica a **CUTELLE' ANTONIO** la pena dell'ergastolo;
dichiara **CUTELLE' ANTONIO** perpetuamente interdetto dai pubblici uffici e in stato di interdizione legale;
dispone che la sentenza venga pubblicata per estratto, mediante affissione, nei comuni di Palmi, Laureana di Borrello, S. Gregorio di Ippona, e, per estratto ed una sola volta, nei quotidiani la Gazzetta del Sud, il Corriere della Sera, la Repubblica;

visto l'art.530 co.1 c.p.p., assolve CUTELLE' ANTONIO dai reati a lui ascritti ai capi B) e C), per non aver commesso i fatti;

49) Dichiara **FILIPPONE SALVATORE** responsabile dei reati a lui ascritti ai capi A), B) (limitatamente al fatto commesso nell'ultima decade del giugno '90) e C), unificati nella continuazione, e lo condanna alla pena complessiva di anni 20 di reclusione e £ 300.000.000 di multa;

dichiara FILIPPONE SALVATORE perpetuamente interdetto dai pubblici uffici e in stato di interdizione legale durante la pena;

dispone il divieto di espatrio e il ritiro della patente di guida per il tempo di tre anni;

ordina che FILIPPONE SALVATORE, a pena espiata, sia sottoposto alla misura di sicurezza della libertà vigilata per il tempo di tre anni;

visto l'art.530 co.1 c.p.p., assolve FILIPPONE SALVATORE dal reato a lui ascritto al capo D), per non aver commesso il fatto;

50) dichiara **TIMPANI MICHELANGELO** responsabile del reato a lui ascritto al capo A) e, riconosciuta la continuazione tra il predetto reato e i delitti per i quali il Timpani è già stato giudicato con sentenza della Corte di Appello di Milano in data 9/6/95, passata in cosa giudicata il 10/6/96, lo condanna alla pena di anni 3 di reclusione a titolo di aumento sanzionatorio;

dispone che TIMPANI MICHELANGELO, a pena espiata, sia sottoposto alla misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di un anno;

visti gli artt. 649 e 529 c.p.p. dichiara non doversi procedere nei confronti di TIMPANI MICHELANGELO in ordine ai reati a lui ascritti ai capi B) e C), perché l'azione penale non deve essere proseguita a causa di sopravvenuta sentenza irrevocabile pertinente agli stessi fatti;

visto l'art. 530 co. I c.p.p., assolve TIMPANI MICHELANGELO dal reato a lui ascritto al capo D), per non aver commesso il fatto;

51) dichiara **PATAMIA TEODORO ROCCO** responsabile del reato a lui ascritto al capo A), riconosciuta la continuazione tra il predetto reato e i delitti per i quali il PATAMIA risulta già giudicato con sentenza della Corte di Appello di Milano in data 9/6/95, passata in cosa giudicata il 10/6/96, e lo condanna alla pena di anni 2 di reclusione a titolo di aumento sanzionatorio;

ordina che PATAMIA TEODORO ROCCO, a pena espiata, sia sottoposto alla misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di un anno;

visti gli artt. 649 e 529 c.p.p., dichiara non doversi procedere nei confronti di PATAMIA TEODORO ROCCO in ordine ai reati a lui ascritti ai capi B) e C), perché l'azione penale non deve essere proseguita a causa di sopravvenuta sentenza irrevocabile pertinente agli stessi fatti;

visto l'art. 530 co. I c.p.p., assolve PATAMIA TEODORO ROCCO dal reato a lui ascritto al capo D), per non aver commesso il fatto,

52) dichiara **STANGANELLI CARMELO** responsabile del reato a lui ascritto al capo A) e lo condanna alla pena di anni 6 di reclusione;

dichiara STANGANELLI CARMELO perpetuamente interdetto dai pubblici uffici e in stato di interdizione legale durante la pena;

ordina che STANGANELLI CARMELO sia sottoposto alla misura di sicurezza della libertà

vigilata per il tempo di un anno;
visto l'art. 530 co. I, assolve STANGANELLI CARMELO dal reato a lui ascritto al capo D), per non aver commesso il fatto;
visto l'art. 530 co. II c.p.p., assolve STANGANELLI CARMELO dai reati a lui ascritti ai capi B) e C), per non aver commesso il fatto;

53) dichiara **GALLUCCIO GIUSEPPE** responsabile del reato a lui ascritto al capo A), riconosciuta la continuazione tra il predetto reato e i delitti per i quali il GALLUCCIO è già stato giudicato con sentenza della Corte di Appello di Milano in data 9/6/95, passata in cosa giudicata il 10/6/96, e lo condanna alla pena di anni 2 di reclusione a titolo di aumento sanzionatorio;
ordina che GALLUCCIO GIUSEPPE, a pena espiata, sia sottoposto alla misura di sicurezza della libertà vigilata per il tempo di un anno;
visti gli artt. 649 e 529 c.p.p., dichiara non doversi procedere nei confronti di GALLUCCIO GIUSEPPE in ordine ai reati a lui ascritti ai capi B) e C), poiché l'azione penale non deve essere proseguita a causa di sopravvenuta sentenza irrevocabile sugli stessi fatti;
visto l'art. 530 co. I c.p.p., assolve GALLUCCIO GIUSEPPE dal reato a lui ascritto al capo D), per non aver commesso il fatto;

54) dichiara **BARONE BRUNO** responsabile del reato a lui ascritto al capo A) e lo condanna alla pena di anni 8 di reclusione;
dichiara BARONE BRUNO perpetuamente interdetto dai pubblici uffici e in stato di interdizione legale durante la pena;
ordina che BARONE BRUNO, a pena espiata, sia sottoposto alla misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di 18 mesi;

55) dichiara **GULLONE MICHELANGELO** responsabile dei reati a lui ascritti ai capi A) e D), unificati nella continuazione, e lo condanna alla pena complessiva di anni 5 di reclusione e £ 2.000.000 di multa;
dichiara GULLONE MICHELANGELO responsabile del reato a lui ascritto al capo A6) e lo condanna alla pena dell'ergastolo;
visto l'art 72 c.p., applica a GULLONE MICHELANGELO la pena dell'ergastolo;
dichiara GULLONE MICHELANGELO perpetuamente interdetto dai pubblici uffici e in stato di interdizione legale;
dispone che la sentenza venga pubblicata per estratto, mediante affissione, nei comuni di Palmi, Polistena, e, per estratto ed una sola volta, nei quotidiani la Gazzetta del Sud, il Corriere della Sera, la Repubblica;
visto l'art. 530 co. I c.p.p., assolve GULLONE MICHELANGELO dai reati a lui ascritti ai capi B) e C), per non aver commesso il fatto;

56) dichiara **MESIANI MAZZACUVA PIETRO** responsabile dei reati a lui ascritti ai capi A), A30), A31), unificati nella continuazione, e, concesse le circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza alle circostanze aggravanti contestate, lo condanna alla pena complessiva di anni 6 di reclusione e £ 2.000.000 di multa;
dichiara MESIANI MAZZACUVA PIETRO perpetuamente interdetto dai pubblici uffici e in stato di interdizione legale durante la pena;
ordina che MESIANI MAZZACUVA PIETRO, a pena espiata, sia sottoposto alla misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di un anno;

visto l'art. 530 co I c.p.p., assolve **MESIANI MAZZACUVA PIETRO** dai reati a lui ascritti ai capi A13), A32), A32 bis), perché il fatto non sussiste;

57) Visto l'art. 530 co. I c.p.p., assolve **ASARO SALVATORE** dal reato a lui ascritto al capo A13), perché il fatto non sussiste,

58) dichiara **MINASI VINCENZO** responsabile del reato a lui ascritto al capo A), qualificato come delitto p. e p. dall'art. 416 bis co. I e IV c.p., e lo condanna alla pena di anni 5 di reclusione;

dichiara **MINASI VINCENZO** perpetuamente interdetto dai pubblici uffici e in stato di interdizione legale durante la pena;

ordina che **MINASI VINCENZO**, a pena espiata, sia sottoposto alla misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di un anno;

visto l'art. 530 co. I c.p.p., assolve **MINASI VINCENZO** dal reato a lui ascritto al capo A13), perché il fatto non sussiste;

59) Visto l'art. 530 co, I c.p.p., assolve **LUCENTE GIANFRANCO** dal reato a lui ascritto al capo A13), perché il fatto non sussiste,

60) dichiara **MESIANI MAZZACUVA GIUSEPPE MARIA AUGUSTO** responsabile dei reati a lui ascritti ai capi A), A30), A31), unificati nella continuazione, e lo condanna alla pena complessiva di anni 10 di reclusione e € 5.000.000. di multa;

dichiara **MESIANI MAZZACUVA GIUSEPPE MARIA AUGUSTO** perpetuamente interdetto dai pubblici uffici e in stato di interdizione legale durante la pena;

ordina che **MESIANI MAZZACUVA GIUSEPPE MARIA AUGUSTO**, a pena espiata, sia sottoposto alla misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di 3 anni;

visto l'art. 530 co I c.p.p., assolve **MESIANI MAZZACUVA GIUSEPPE MARIA AUGUSTO** dai reati a lui ascritti ai capi A13), A32), e A32 bis), perché il fatto non sussiste;

61) Visto l'art. 23 co. I c.p.p., dichiara la propria incompetenza funzionale a giudicare **COMANDE' ROBERTO** in ordine ai reati a lui ascritti ai capi A), B), C), D) e A29), ed ordina la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria;

62) dichiara **ALBANESE GIROLAMO (cl.67)** responsabile dei reati a lui ascritti ai capi A), A30), A31), unificati nella continuazione, e lo condanna alla pena complessiva di anni 7 di reclusione e € 3.000.000 di multa;

dichiara **ALBANESE GIROLAMO** perpetuamente interdetto dai pubblici uffici e in stato di interdizione legale durante la pena;

ordina che **ALBANESE GIROLAMO**, a pena espiata, sia sottoposto alla misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di un anno;

visto l'art. 530 co 1 c.p.p., assolve **ALBANESE GIROLAMO** dai reati a lui ascritti ai capi A32) e A32 bis), perché il fatto non sussiste;

63) dichiara **PRIOLO GIOVANNI** responsabile dei reati a lui ascritti ai capi A), A30), A31), unificati nella continuazione, e lo condanna alla pena complessiva di anni 10 di reclusione e € 5.000.000 di multa;

dichiara **PRIOLO GIOVANNI** perpetuamente interdetto dai pubblici uffici e in stato di interdizione legale durante la pena;
ordina che **PRIOLO GIOVANNI**, a pena espiata, sia sottoposto alla misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di anni 3;
visto l'art. 530 co I c.p.p., assolve **PRIOLO GIOVANNI** dai reati a lui ascritti ai capi A32) e A32 bis), perché il fatto non sussiste;

64) dichiara **ALAGNA ANTONIO** responsabile dei reati a lui ascritti ai capi A), A11), A12), A30), A31), unificati nella continuazione, e lo condanna alla pena complessiva di anni 12 di reclusione e € 7.000.000 di multa;
dichiara **ALAGNA ANTONIO** perpetuamente interdetto dai pubblici uffici e in stato di interdizione legale durante la pena;
ordina che **ALAGNA ANTONIO**, a pena espiata, sia sottoposto alla misura di sicurezza della libertà vigilata per il tempo di 3 anni;
visto l'art. 530 co. I c.p.p., assolve **ALAGNA ANTONIO** dai reati a lui ascritti ai capi A32) e A32 bis), perché il fatto non sussiste;

65) dichiara **FUMO VINCENZO** responsabile dei reati a lui ascritti ai capi A), C), D), unificati nella continuazione, e lo condanna alla pena complessiva di anni 16 di reclusione e € 2.000.000 di multa;
dichiara **FUMO VINCENZO** responsabile del reato a lui ascritto al capo A2) e lo condanna alla pena dell'ergastolo, e del reato a lui ascritto A6) e lo condanna alla pena dell'ergastolo;
visto l'art. 72 c.p., applica a **FUMO VINCENZO** la pena dell'ergastolo con isolamento diurno per un periodo di tempo di un anno;
dichiara **FUMO VINCENZO** perpetuamente interdetto dai pubblici uffici e in stato di interdizione legale;
dispone che la sentenza venga pubblicata per estratto, mediante affissione, nei comuni di Palmi, Gioia Tauro, Rosarno, Polistena, e, per estratto ed una sola volta, nei quotidiani la Gazzetta del Sud, il Corriere della Sera, la Repubblica;
visto l'art. 530 co. I c.p.p., assolve **FUMO VINCENZO** dal reato a lui ascritto al capo B), per non aver commesso il fatto;

66) Visto l'art. 530 co. II c.p.p., assolve **ROMAGNOSI COSIMO** dal reato a lui ascritto al capo A), per non aver commesso il fatto;

67) Visto l'art. 530 co. II c.p.p., assolve **ROMAGNOSI ANTONIO** dal reato a lui ascritto al capo A), per non aver commesso il fatto;

68) Visto l'art. 530 co. I c.p.p., assolve **FONDACARO FILORETO** dal reato a lui ascritto al capo A), per non aver commesso il fatto;

69) Visto l'art. 530 co. II c.p.p., assolve **PAOLO GIUSEPPE** dal reato a lui ascritto al capo A), per non aver commesso il fatto;

70) Visto l'art.530 co. II c.p.p., assolve **PAOLO MICHELINO** dal reato a lui ascritto al capo A), per non aver commesso il fatto;

71) dichiara **PAOLO IPPOLITO** responsabile del reato a lui ascritto al capo A) e lo

condanna alla pena di anni 4 di reclusione;
dichiara PAOLO IPPOLITO interdetto dai pubblici uffici per la durata di cinque anni;
ordina che PAOLO IPPOLITO, a pena espiata, sia sottoposto alla misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di diciotto mesi;

72) dichiara **ANTONUCCIO RENATO** responsabile del reato a lui ascritto al capo A) e lo condanna alla pena di anni 3 di reclusione;
dichiara ANTONUCCIO RENATO interdetto dai pubblici uffici per la durata di cinque anni;
ordina che ANTONUCCIO RENATO, a pena espiata, sia sottoposto alla misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di un anno;

73) dichiara **RUGGIERO PAOLO** responsabile del reato a lui ascritto al capo A) e lo condanna alla pena di anni 3 di reclusione;
dichiara RUGGIERO PAOLO interdetto dai pubblici uffici per la durata di cinque anni;
ordina che RUGGIERO PAOLO, a pena espiata, sia sottoposto alla misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di un anno;

74) Visto l'art.530 co. I c.p.p., assolve **MAZZA AGOSTINO** dal reato a lui ascritto al capo A), per non aver commesso il fatto;

75) Visto l'art.530 co. II c.p.p., assolve **PIROMALLI GIOACCHINO (cl.69)** dal reato a lui ascritto al capo A), per non aver commesso il fatto;

76) Visto l'art.530 co. II c.p.p., assolve **PIROMALLI ANTONINO (cl.65)** dal reato a lui ascritto al capo A), per non aver commesso il fatto;

77) dichiara **ANNUNZIATA ALFONSO** responsabile del reato a lui ascritto al capo A), qualificato nei termini di cui all'art.416 bis co. I e IV c.p.p., e, concesse le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla contestata circostanza aggravante, lo condanna alla pena di anni 2 di reclusione;
ordina la sospensione condizionale della pena;

78) dichiara **ZITO ANTONIO** responsabile del reato a lui ascritto al capo A) e lo condanna alla pena di anni 4 di reclusione;
dichiara ZITO ANTONIO interdetto dai pubblici uffici per la durata di cinque anni;
ordina che ZITO ANTONIO, a pena espiata, sia sottoposto alla misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di diciotto mesi;

79) Visto l'art.530 co. II c.p.p., assolve **ZITO GIOVANNI** dal reato a lui ascritto al capo A), per non aver commesso il fatto;

80) Visto l'art.530 co. II c.p.p., assolve **CIPRI MARIA** dal reato a lei ascritto al capo A), per non aver commesso il fatto;

81) Dichiara **REITANO AURELIO (cl.62)** responsabile dei reati a lui ascritti ai capi A), A14) e A15), unificati nella continuazione, e, concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle circostanze aggravanti contestate, lo condanna alla pena complessiva di anni 6 e mesi 6 di reclusione e £ 3.000.000 di multa;
dichiara REITANO AURELIO perpetuamente interdetto dai pubblici uffici e in stato di interdizione legale durante la pena;

ordina che REITANO AURELIO, a pena espiata, sia sottoposto alla misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di diciotto mesi;
visto l'art.530 co. I c.p.p., assolve REITANO AURELIO dai reati a lui ascritti ai capi B), C) e D), per non aver commesso il fatto;

82) Visto l'art.530 co. I c.p.p., assolve **ALBANESE MICHELE** dai reati a lui ascritti ai capi A), B), C) e D), per non aver commesso il fatto;
visto l'art.530 co. II c.p.p., assolve ALBANESE MICHELE dai reati a lui ascritti ai capi A18), A19) e A20), per non aver commesso il fatto;

83) Dichiara **ALBANESE GIROLAMO (cl.33)** responsabile dei reati a lui ascritti ai capi A18), A19) e A20), unificati nella continuazione, e lo condanna alla pena complessiva di anni 6 di reclusione e £ 5.000.000 di multa;
dichiara ALBANESE GIROLAMO perpetuamente interdetto dai pubblici uffici e in stato di interdizione legale durante la pena;
visto l'art.530 co.1 c.p.p., assolve ALBANESE GIROLAMO dai reati a lui ascritti ai capi B), C) e D), per non aver commesso il fatto;
visto l'art.530 co. II c.p.p., assolve ALBANESE GIROLAMO dal reato a lui ascritto al capo A), per non aver commesso il fatto;

84) Visto l'art.530 co. I c.p.p., assolve **CARBONE ANTONINO** dal reato a lui ascritto al capo A), per non aver commesso il fatto;
visto l'art.530 co. II c.p.p., assolve CARBONE ANTONINO dai reati a lui ascritti ai capi A21) e A22), per non aver commesso il fatto;

85) Visto l'art.530 co. I c.p.p., assolve **SORRENTI MICHELE** dal reato a lui ascritto al capo A), per non aver commesso il fatto;
visto l'art.530 co. II c.p.p., assolve SORRENTI MICHELE dai reati a lui ascritti ai capi A23) e A24), per non aver commesso il fatto;

86) Visto l'art.530 co. I c.p.p., assolve **MIGALI PEPPINO** dai reati a lui ascritti ai capi A), B), C) e D), per non aver commesso il fatto;
visto l'art.530 co. II c.p.p., assolve MIGALI PEPPINO dai reati a lui ascritti ai capi A27) e A28), per non aver commesso il fatto;

87) Dichiara **IANNI' ROSARIO** responsabile dei reati a lui ascritti ai capi A) e C), unificati nella continuazione, e lo condanna alla pena complessiva di anni 15 di reclusione;
dichiara IANNI' ROSARIO perpetuamente interdetto dai pubblici uffici e in stato di interdizione legale durante la pena;
dispone il divieto di espatrio e il ritiro della patente di guida, nei confronti di IANNI' ROSARIO, per il tempo di tre anni;
ordina che IANNI' ROSARIO, a pena espiata, sia sottoposto alla misura di sicurezza della libertà vigilata per il tempo di tre anni;
visto l'art.530 co. I c.p.p., assolve IANNI' ROSARIO dai reati a lui ascritti ai capi B) e D), per non aver commesso il fatto;

88) dichiara **IANNI' ROCCO** responsabile del reato a lui ascritto al capo C) e lo condanna alla pena di anni dodici di reclusione;

dichiara **IANNI' ROCCO** perpetuamente interdetto dai pubblici uffici e in stato di interdizione legale durante la pena;
dispone, nei confronti di **IANNI' ROCCO**, il divieto di espatrio e il ritiro della patente di guida per la durata di un anno;
ordina che **IANNI' ROCCO**, a pena espia, sia sottoposto alla misura di sicurezza della libertà vigilata per il tempo di tre anni;
Visto l'art.530 co. I, assolve **IANNI' ROCCO** dai reati a lui ascritti ai capi A), B), e D), per non aver commesso il fatto;

89) dichiara **IANNI' ANTONIO** responsabile del reato a lui ascritto al capo C) e, con le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle contestate circostanze aggravanti, lo condanna alla pena di anni 8 di reclusione;
dichiara **IANNI' ANTONIO** perpetuamente interdetto dai pubblici uffici e in stato di interdizione legale durante la pena;
visto l'art.530 co. I c.p.p., assolve **IANNI' ANTONIO** dai reati a lui ascritti ai capi A), B) e D), per non aver commesso il fatto;

90) Dichiara **COSENTINO ROSETTA** responsabile del reato a lei ascritto al capo A), qualificato a norma degli artt.110 e 416 bis c.p.p., limitatamente alla condotta di consulenza legale a favore dell'associazione al di fuori della sua attività professionale di avvocato, e, concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata circostanza aggravante, la condanna alla pena di anni 3 di reclusione;
dichiara **COSENTINO ROSETTA** interdetta dai pubblici uffici per la durata di cinque anni;
dispone che **COSENTINO ROSETTA**, a pena espia, sia sottoposta alla misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di un anno;

91) Visto l'art.530 co. I c.p.p., assolve **LOIERO AGAZIO** dal reato a lui ascritto al capo A), qualificata la condotta nei termini previsti dagli artt.110 e 416 bis c.p., perché il fatto non sussiste;

92) Visto l'art.530 co. I c.p.p., assolve **FIORITA FRANCESCO** dal reato a lui ascritto al capo A), qualificata la condotta nei termini previsti dagli artt.110 e 416 bis c.p., perché il fatto non sussiste;

93) Visto l'art.530 co. I c.p.p., assolve **BOEMI ANTONIO** dai reati a lui ascritti ai capi A32) e A32 bis), per non aver commesso il fatto;
visto l'art.530 co. II c.p.p., assolve **BOEMI ANTONIO** dal reato a lui ascritto al capo A), per non aver commesso il fatto;

94) Visto l'art.530 co. I c.p.p., assolve **BIAFORE RODOLFO** dai reati a lui ascritti ai capi A32) e A32 bis), per non aver commesso il fatto;
visto l'art.530 co. II c.p.p., assolve **BIAFORE RODOLFO** dal reato a lui ascritto al capo A), per non aver commesso il fatto;

95) Dichiara **PITITTO PASQUALE** responsabile dei reati a lui ascritti ai capi A), D) e A7), unificati nella continuazione, e, concesse le circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza alle circostanze aggravanti contestate, lo condanna alla pena complessiva di anni 25 di reclusione e € 2.000.000 di multa;

dichiara PITITTO PASQUALE perpetuamente interdetto dai pubblici uffici e in stato di interdizione legale durante la pena;
ordina che PITITTO PASQUALE, a pena espia, sia sottoposto alla misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di tre anni;
visto l'art.530 co. I c.p.p., assolve PITITTO PASQUALE dai reati a lui ascritti ai capi B) e C), per non aver commesso il fatto;

96) Dichiara **IANNELLO MICHELE** responsabile dei reati a lui ascritti ai capi A), D) e A7), unificati nella continuazione, e, riconosciuta la circostanza attenuante ad effetto speciale prevista dall'art.8, co. I, d.l. n.152/91, conv. in l. n.203/91, e le circostanze attenuanti generiche, apprezzate in regime di prevalenza sulle contestate circostanze aggravanti, lo condanna alla pena di anni 10 di reclusione e lire 1.000.000 di multa;
dichiara IANNELLO MICHELE perpetuamente interdetto dai pubblici uffici e in stato di interdizione legale durante la pena;
ordina che IANNELLO MICHELE, a pena espia, sia sottoposto alla misura di sicurezza della libertà vigilata per il tempo di tre anni;
visto l'art.530 co. I c.p.p., assolve IANNELLO MICHELE dai reati a lui ascritti ai capi B) e C), per non aver commesso il fatto;

97) dichiara **CANANZI ROCCO** responsabile dei reati a lui ascritti ai capi A) e D), unificati nella continuazione, e lo condanna alla pena complessiva di anni 5 e mesi 6 di reclusione e £ 2.500.000 di multa;
dichiara CANANZI ROCCO responsabile del reato a lui ascritto al capo R) e lo condanna alla pena dell'ergastolo;
visto l'art. 72 c.p., applica a CANANZI ROCCO la pena dell'ergastolo con isolamento diurno per la durata di tre mesi;
dispone che la sentenza venga pubblicata per estratto, mediante affissione, nei comuni di Palmi, Mileto, Rosarno, e, per estratto ed una sola volta, nei quotidiani la Gazzetta del Sud, il Corriere della Sera, la Repubblica;
visto l'art.530 co. I c.p.p., assolve CANANZI ROCCO dai reati a lui ascritti ai capi B) e C), per non aver commesso il fatto;
visto l'art.530 co. II c.p.p., assolve CANANZI ROCCO dal reato a lui ascritto al capo Q), per non aver commesso il fatto;

98) dichiara **ALBANESE ANTONIO (cl.45)** responsabile dei reati a lui ascritti ai capi A), B), C), D), unificati nella continuazione, e lo condanna alla pena complessiva di anni 23 di reclusione e £ 320.000.000 di multa;
dichiara ALBANESE ANTONIO responsabile del reato a lui ascritto al capo V) e lo condanna alla pena dell'ergastolo;
visto l'art.72 c.p., applica ad ALBANESE ANTONIO la pena dell'ergastolo con isolamento diurno per la durata di un anno;
dichiara ALBANESE ANTONIO perpetuamente interdetto dai pubblici uffici e in stato di interdizione legale;
dispone che la sentenza venga pubblicata per estratto, mediante affissione, nei comuni di Palmi, Gioia Tauro e, per estratto ed una sola volta, nei quotidiani la Gazzetta del Sud, il Corriere della Sera, e la Repubblica;
visto l'art.530 co. II c.p.p., assolve ALBANESE ANTONIO dal reato a lui ascritto al capo

A26 bis) perché il fatto non sussiste, e dai reati a lui ascritti ai capi E), T), A18), A19), A20), A25) e A26), per non aver commesso il fatto.

Condanna RASO ANNUNZIATO, MOLE' ROCCO, MOLE' ANTONIO, MIGALI SALVATORE, MOLE' DOMENICO, MOLE' GIROLAMO, COPELLI FRANCESCO, ALBANESE ANTONIO (n. il 3/6/65), STILLITANO ANTONINO, PIROMALLI GIUSEPPE (cl.'45), PIROMALLI ANTONIO, PIROMALLI GIOACCHINO (cl.34), STANGANELLI DOMENICO, PESCE ANTONINO, DE MAIO PASQUALE, ALBANESE ANTONIO (n. il 26/5/65), ALBANESE GAETANO, ALBANESE SANTO, PIROMALLI ARCANGELO, COPELLI SALVATORE, CORIGLIANO DOMENICO, CANGEMI DOMENICO, PIROMALLI GIUSEPPE (cl.'21), MAZZITELLI DOMENICO, VENTRE GIUSEPPE, ASCIUTTO SANTO, REITANO GIUSEPPE, ASCIUTTO SALVATORE, MANCUSO LUIGI, MANCUSO GIUSEPPE, GALATI SALVATORE, ARENA GIUSEPPE, MORANO GIUSEPPE, LAROSA SERAFINO, CANNATA' MICHELE, REITANO AURELIO (cl.'71), CUTELLE' ANTONIO, FILIPPONE SALVATORE, TIMPANI MICHELANGELO, PATAMIA TEODORO ROCCO, STANGANELLI CARMELO, GALLUCCIO GIUSEPPE, BARONE BRUNO, GULLONE MICHELANGELO, MESIANI MAZZACUVA PIETRO, MINASI VINCENZO, MESIANI MAZZACUVA GIUSEPPE MARIA AUGUSTO, ALBANESE GIROLAMO (cl.'67), PRIOLO GIOVANNI, ALAGNA ANTONIO, FUMO VINCENZO, PAOLO IPPOLITO, ANTONUCCIO RENATO, RUGGIERO PAOLO, ANNUNZIATA ALFONSO, ZITO ANTONIO, REITANO AURELIO (cl.'62), ALBANESE GIROLAMO (cl.'33), IANNI' ROSARIO, IANNI' ROCCO, IANNI' ANTONIO, COSENTINO ROSETTA, PITITTO PASQUALE, IANNELLO MICHELE, CANANZI ROCCO, ALBANESE ANTONIO (cl.'45), al pagamento in solido e nei limiti indicati nell'art.535 c.p.p., delle spese processuali e ciascuno, nei limiti della custodia cautelare patita, alle spese di mantenimento durante la stessa;

visti gli artt.300 e 306 c.p.p., dichiara la perdita di efficacia della misura coercitiva della custodia cautelare in carcere disposta nei confronti di **MAZZITELLI GAETANO, MOUHINE AHMED, MOLE' MICHELE, TIMPANI MICHELANGELO e PATAMIA TEODORO ROCCO;**

dispone che, a cura della cancelleria, sia data immediata comunicazione della predetta inefficacia di misura coercitiva ai responsabili delle forze dell'ordine e, riguardo al **TIMPANI e al PATAMIA**, ordina la loro immediata liberazione se non custoditi per altra causa;

visti gli artt. 23 e 27 c.p.p., riguardo alla posizione dell'imputato **ASCIUTTO SALVATORE**, che risponde in stato di custodia cautelare in questo procedimento del reato di cui al capo N), per il quale questa Corte si è dichiarata incompetente, si dispone l'immediata trasmissione degli atti pertinenti alla sua posizione, limitatamente al suddetto reato, al sig. Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria;

visti gli artt. 538, 539, 541 c.p.p.,

condanna PIROMALLI GIUSEPPE (cl.'45), MOLE' GIROLAMO, MOLE' DOMENICO, ALBANESE GIROLAMO (cl.'67), MESIANI MAZZACUVA GIUSEPPE MARIA AUGUSTO, MESIANI MAZZACUVA PIETRO, PRIOLO GIOVANNI e ALAGNA ANTONIO, in solido, a risarcire a SORRENTI ANGELO e a

RIEFOLO MARIO VINCENZO il danno da liquidare in separata sede, condannando allo stato i predetti imputati, in solido, al pagamento di una provvisionale nei limiti della somma di lire 100 milioni a favore di Sorrenti Angelo e di lire 100 milioni a favore di Riefolo Mario Vincenzo;

condanna altresì gli imputati di cui sopra in solido al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile costituita, che vengono liquidate nella somma complessiva di lire venticinque milioni;

visti gli artt.316, 317 c.p.p.,

converte il sequestro disposto a norma dell'art.253 c.p.p., con decreto emesso il 7/12/1993, in sequestro conservativo dei medesimi beni già oggetto del predetto decreto;

visto l'art.240 c.p.,

ordina la confisca delle munizioni sequestrate e la trasmissione delle stesse alla direzione generale di artiglieria, con la destinazione prevista dall'art.6 L. 22/5/1975, n. 152;

ordina il dissequestro e la restituzione ad ARLACCHI SILVIA del bracciale in oro acquisito in dibattimento su presentazione da parte dell'imputato RASO ANNUNZIATO;

confisca di quant'altro in sequestro, ad esclusione dei documenti personali (album e fotografie di nozze, agende e simili) da restituire ai legittimi detentori, previa estrazione di copie autentiche da parte della cancelleria a norma dell'art.258 co. I c.p.p.;

visti gli artt. 544 co. 3 e 304 co. I, lett. c), c.p.p., in considerazione della particolare complessità della motivazione per numero di imputati e per numero e gravità di imputazioni, indica il termine di novanta giorni per il deposito della sentenza e dispone che durante la pendenza di tale termine rimangano sospesi i termini di durata massima della custodia cautelare nei riguardi di tutti gli imputati condannati.

Così deciso il 25 novembre 1997.

IL PRESIDENTE
D.SSA ANTONELLA PATRIZIA MAZZEI